

COMUNE DI AREZZO

**INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO ING. PROF. ALESSANDRO GHINELLI
ART. 33 COMMA 1 STATUTO COMUNALE EX ART. 33 COMMA 1 STATUTO
COMUNALE**

Il sottoscritto Donato Caporali, nell'interesse della collettività della Città di Arezzo

PREMESSO CHE

- Il Sindaco ha emanato nel mese di Agosto e nel mese di Settembre ordinanze in materia di ordine pubblico tese a limitare l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche.
- Che nel precedente consiglio comunale del mese di Settembre, da parte del Sindaco era stato promesso, quanto prima e nel più breve tempo possibile un regolamento che disciplinasse nel complesso la materia, andando anche a prevedere modi e mezzi di sensibilizzazione ed educazione ad un corretto consumo dell'alcol e non abuso; che suddetto regolamento non è stato neanche affrontato nella commissione competente, ne è partito l'iter istituzionale di ascolto di ASL, esercenti, scuole e utenti.
- In un articolo comparso sulla stampa nel finire del mese di Ottobre, è stato riportato che dall'entrata in vigore dell'ordinanza sono state spiccate più di 200 multe, soprattutto da parte della polizia municipale, raggiungendo nei fine settimana la cifra record per singola multa di 93mila (novantaremila!)euro e 25mila (venticinquemila!) euro complessivi, quest'ultima esclusa.
- Nella notte di Halloween si sono registrati più di 7 (sette!) ricoveri al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato per abuso di bevande alcoliche

CONSIDERATO CHE

- I controlli avvengono principalmente su conducenti di autovetture in orario notturno.
- La legge 120 del 29 luglio 2010, definì le nuove regole per la circolazione stradale, dettando nuove disposizioni in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne a cui ci si doveva adeguare entro il 12 novembre 2010. In particolare: i titolari e i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, circoli privati devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle 6. All'uscita dei locali deve essere presente a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Negli stessi locali (all'entrata, all'ingresso e all'uscita) devono essere esposte le tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi e le quantità delle bevande che determinano il superamento del tasso alcolemico. I titolari ed i gestori di esercizi di vicinato devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6. Le sanzioni pecuniarie previste variano da 5 mila a 20 mila euro, oltre alla sospensione della licenza dell'esercizio per un periodo da 7 a 30 giorni. Le tabelle sono state rese pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2008) con il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con il quale vengono definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Le tabelle sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcol correlati e in particolare gli incidenti stradali. Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160. L'art. 6 del decreto legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in

stato di ebbrezza. In particolare viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata
- le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi per litro).
- I gestori dovranno mettere in modo ben visibile le indicazioni per permetterne la perfetta leggibilità: riportano rispettivamente le stime per il calcolo del tasso alcolemico nel sangue in base al peso, al sesso e al cibo e all'alcol ingeriti, senza tralasciare una descrizione degli effetti dell'alcol a seconda del tasso alcolemico ingerito. Le tabelle vanno esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali. Chi non lo fa rischia la chiusura da 7 a 30 giorni.
- Sempre la stessa legge impone all'art.54 agli esercizi che proseguono la loro attività oltre le ore 24, di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
- Appare dalle informazioni sopra sommariamente esposte che le ordinanze e i controlli non abbiano raggiunto l'effetto di far diminuire l'abuso di bevande alcoliche (dato che emerge dal confronto di due eventi di svago importanti come le cene propiziatriche di Settembre e Halloween tra l'anno 2016 e 2017), bensì quello di fare cassa soprattutto a danno delle famiglie, in un periodo non sicuramente facile

CHIEDE

Entro quale data verrà proposto ed elaborato un regolamento sul tema teso non solo alla repressione dell'abuso di alcol, ma anche alla sensibilizzazione e all'educazione al suo consumo, nonché al contrasto all'abuso, alla dipendenza e al disagio che ne è causa. In attesa di tale approvazione, se è Sua intenzione dare disposizioni alla Polizia Municipale affinché vengano effettuati controlli mirati e specifici su quanto imposto dalla legge 120/2010, controlli tesi a garantire l'esposizione e l'ausilio di mezzi tesi all'informazione contro l'abuso di alcol e suoi effetti, in particolare in relazione all'art.6 e 54. Se i proventi fin ad oggi riscossi dalle sanzioni per abuso di alcol, sia relativamente alle ordinanze emanate, sia in relazione a guida in stato di ebbrezza non debbano essere accantonate in apposito fondo, a cui attingere, al momento dell'approvazione del regolamento comunale in materia (da condividere con i soggetti di cui sopra), affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni tese alla sensibilizzazione ed educazione al consumo consapevole dell'alcol e di contrasto all'abuso.

Arezzo li 13/11/2017

In fede
Donato Caporali

